

3. l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

#### **Date di invio**

1. Le autorità nazionali competenti inviano i dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, a loro comunicati dai soggetti vigilati in conformità alle seguenti disposizioni:

a) Le autorità nazionali competenti inviano alla BCE entro le ore 12 all'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) \*\* nel decimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all'articolo 3 e all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e alle relative date di segnalazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, i dati relativi ai seguenti soggetti:

- i) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;
- ii) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;
- iii) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità con il criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata;
- iv) altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata, che sono gli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione della decisione dell'ABE del 5 giugno 2020 concernente le segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all'ABE (EBA/DC/2020/334) \*\*;

b) laddove non trovi applicazione il punto di cui alla lettera a), le autorità nazionali competenti trasmettono alla BCE, entro le ore 12 CET nel venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d'invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e alle pertinenti date di segnalazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, i dati relativi ai seguenti soggetti:

- i) soggetti vigilati significativi;
- ii) soggetti vigilati meno significativi.

2. Le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE i dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 conformemente a quanto segue:

a) le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE entro le ore 12 CET nel decimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d'invio di cui alla disposizione pertinente per ciascuna voce di dati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, i dati relativi ai seguenti soggetti:

- i) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;
- ii) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;
- iii) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata;
- iv) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, nella misura in cui rappresentano il massimo livello di consolidamento nell'Unione e soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base individuale se non fanno parte di un gruppo vigilato, in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione EBA/DC/2020/337 dell'ABE;

